



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/101 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2026**

che stabilisce le specifiche tecniche e gli altri requisiti tecnici per il sistema informatico decentrato, di cui al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle procedure stabilite dagli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e dagli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 10 e 11, di tale regolamento, e alla procedura stabilita dall'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini di una comunicazione sicura, efficiente, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata una tecnologia di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto alla sicurezza, all'integrità e all'attendibilità del documento ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2023/2844 dovrebbe essere utilizzato in maniera automatica e predefinita nelle comunicazioni tra le autorità competenti.
- (2) Tale sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end negli Stati membri e negli organi e agenzie dell'Unione competenti, come pure punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono collegati mediante interconnessioni sicure.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/2844 impone l'uso di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati, come pure di mezzi di identificazione elettronica con un livello di garanzia elevato. Per ottemperare a questo obbligo, è necessario garantire che il sistema informatico decentrato sia in grado di funzionare con firme elettroniche qualificate, sigilli elettronici qualificati, e mezzi di identificazione elettronica, come i portafogli europei di identità digitale istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014⁽²⁾ («quadro UE relativo a un'identità digitale»).
- (4) Il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ istituisce il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (*e-Justice Communication via Online Data Exchange system*, e-CODEX), uno strumento sviluppato per garantire lo scambio elettronico transfrontaliero, tra le autorità competenti, di dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.
- (5) Il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2023/2844 è attuato nell'ambito di un più ampio sistema informatico decentrato basato su e-CODEX, denominato *Justice Digital EXchange system* (JUDEX), che richiede uno scambio di informazioni efficace sugli sviluppi orizzontali.
- (6) È necessario stabilire norme che consentano agli Stati membri e agli organi e alle agenzie dell'Unione di adattare i loro sistemi informatici rilevanti ai fini della connessione al sistema informatico decentrato.

⁽¹⁾ GU L 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257, 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj>).

- (7) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare un software sviluppato dalla Commissione («software di implementazione di riferimento») in luogo di un sistema informatico nazionale. Al fine di garantire l'interoperabilità con i sistemi informatici nazionali, il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere in grado di implementare gli standard procedurali digitali, quali definiti nel regolamento (UE) 2022/850.
- (8) Gli standard procedurali digitali, quali definiti nel regolamento (UE) 2022/850, dovrebbero essere implementati dai sistemi back-end nazionali e dai punti di accesso e-CODEX autorizzati ai fini e a sostegno della comunicazione elettronica per le procedure stabilite dagli atti giuridici elencati all'allegato I, punti 3 e 4, e dagli atti giuridici elencati all'allegato II, punti 1, 10 e 11, del regolamento (UE) 2023/2844, e per la procedura stabilita dall'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴), introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo.
- (9) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come deroga alle disposizioni degli atti giuridici elencati all'articolo 1.
- (10) Conformemente alla decisione (UE) 2024/789 della Commissione (⁵), l'Irlanda partecipa al presente regolamento solo in relazione agli atti giuridici elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/2844 ai quali partecipa e da cui è vincolata. A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (UE) 2020/1784.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 novembre 2025.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- (1) alle comunicazioni elettroniche nelle procedure stabilite dai seguenti atti:
- regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷);
 - regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁸);

(⁴) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj>).

(⁵) Decisione (UE) 2024/789 della Commissione, del 6 marzo 2024, che conferma la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero (GU L, 2024/789, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj>).

(⁶) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

(⁷) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1896/oj>).

(⁸) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj>).

- c) decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (⁹).
 - d) direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁰);
 - e) regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹¹);
- (2) alle comunicazioni elettroniche nella procedura stabilita dall'articolo 19 *bis* del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo.

Articolo 2

Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato

Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/2844, sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Standard procedurale digitale per la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nella procedura di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Standard procedurale digitale per la procedura di cui al regolamento (CE) n. 861/2007

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nella procedura di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 è stabilito nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Standard procedurale digitale per le procedure di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nelle procedure di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI è stabilito nell'allegato IV del presente regolamento.

(⁹) 8. Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

(¹⁰) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj>).

(¹¹) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj>).

Articolo 6

Standard procedurale digitale per le procedure di cui alla direttiva 2014/41/UE

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nelle procedure di cui alla direttiva 2014/41/UE è stabilito nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 7

Standard procedurale digitale per le procedure di cui al regolamento (UE) 2018/1805

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nelle procedure di cui al regolamento (UE) 2018/1805 è stabilito nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Standard procedurale digitale per la procedura di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844

Lo standard procedurale digitale applicabile alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato nella procedura di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo è stabilito nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 9

Calendario di attuazione

Il calendario di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2844 è stabilito nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Specifiche tecniche, misure tecniche e obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato**1. Introduzione e oggetto**

Il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato conformemente al regolamento (UE) 2023/2844 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 10 e 11, di tale regolamento, e la procedura stabilita all'articolo 24, paragrafo 3, dello stesso regolamento per la notificazione o comunicazione per via elettronica degli atti mediante il punto di accesso elettronico europeo.

2. Definizioni

- 2.1. «Scambio di dati»: lo scambio di messaggi e documenti attraverso il sistema informatico decentrato.
- 2.2. «Protocollo di trasferimento per ipertesti sicuro» (Hypertext Transfer Protocol Secure) o «HTTPS»: canali di connessione protetta e di comunicazione criptata.
- 2.3. «Non disconoscibilità dell'origine»: le misure che forniscono la prova dell'integrità e la prova dell'origine dei dati attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica, le firme digitali e i sigilli elettronici.
- 2.4. «Non disconoscibilità del ricevimento»: le misure che forniscono al mittente la prova che il destinatario previsto ha ricevuto i dati, attraverso metodi come la certificazione digitale, l'infrastruttura a chiave pubblica, la firma digitale e i sigilli elettronici.
- 2.5. «REST» (REpresentational State Transfert - trasferimento di Stato rappresentativo): uno stile architettonico per la progettazione di applicazioni in rete, basato su un modello di comunicazione client-server senza stato, e che utilizza metodi standard per effettuare operazioni sulle risorse, generalmente rappresentati in formati strutturati.
- 2.6. «SOAP»: secondo gli standard del World Wide Web Consortium, protocollo per la trasmissione di messaggi per lo scambio di informazioni strutturate nell'attuazione dei servizi web in reti di computer.
- 2.7. «Servizio web»: applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete, dotata di un'interfaccia descritta in un formato elaborabile automaticamente.

3. Metodi di comunicazione per via elettronica

Il sistema informatico decentrato utilizza metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web o altri componenti e soluzioni software riutilizzabili ai fini dello scambio di messaggi e documenti.

Nello specifico, comporterà la comunicazione attraverso i punti di accesso e-CODEX, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/850.

4. Protocolli di comunicazione

Il sistema informatico decentrato utilizza protocolli Internet sicuri, come l'HTTPS, per la comunicazione all'interno del sistema informatico decentrato, e protocolli di comunicazione basati su standard, come SOAP, o metodi come REST, per la trasmissione di dati e metadati strutturati.

5. **Obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e pertinenti misure tecniche**

- 5.1. Per lo scambio di informazioni attraverso il sistema informatico decentrato, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:
- a) misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti di informazione (come l'HTTPS);
 - b) misure atte a garantire l'integrità dei dati a riposo e in transito;
 - c) misure atte a garantire la non conoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni in seno al sistema informatico decentrato e la non conoscibilità del ricevimento delle informazioni;
 - d) misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica (¹);
 - e) misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al sistema informatico decentrato.
- 5.2. Se viene impiegato il protocollo TLS nel contesto del sistema informatico decentrato, si utilizza l'ultima versione stabile o, in mancanza di questa, una versione senza vulnerabilità note in materia di sicurezza. Sono consentite solo chiavi di lunghezza tale da garantire un livello adeguato di sicurezza crittografica e non sono utilizzate suite di cifratura notoriamente non sicure o obsolete.
- 5.3. Nella misura del possibile, i certificati digitali basati sull'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) utilizzati ai fini del funzionamento del sistema informatico decentrato sono rilasciati dalle autorità di certificazione riconosciute come prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. Sono attuate misure per garantire che tali certificati siano utilizzati esclusivamente per i fini previsti, al livello di fiducia richiesto e nel rispetto dei requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
- 5.4. I componenti del sistema informatico decentrato sono sviluppati conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e vengono attuate misure amministrative, organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello elevato di cibersicurezza.
- 5.5. La Commissione progetta, sviluppa e mantiene il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725. Il software di implementazione di riferimento fornito dalla Commissione consente agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma rispettivamente del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (³), a seconda dei casi.
- 5.6. Gli Stati membri che utilizzano un sistema informatico nazionale diverso dal software di implementazione di riferimento attuano le misure necessarie per garantirne la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi.

(¹) Fatta salva la registrazione a fini di sicurezza, i meccanismi di registrazione utilizzati dai componenti del sistema informatico decentrato consentono, a seconda dei casi, di garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725 e, se del caso, all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, e sono di supporto ai titolari del trattamento per l'adempimento dei loro obblighi in materia di responsabilizzazione.

(²) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

(³) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

- 5.7. Vista la loro partecipazione al sistema informatico decentrato, Eurojust e la Procura europea attuano le misure necessarie per garantire che i loro rispettivi sistemi informatici siano conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1725 e dei loro atti costitutivi.
- 5.8. Per quanto riguarda i sistemi informatici che fanno parte del sistema informatico decentrato e che sono soggetti alla loro competenza, gli Stati membri, Eurojust e la Procura europea istituiscono meccanismi solidi per il rilevamento delle minacce e la risposta agli incidenti, al fine di garantire tempestivamente l'individuazione e la mitigazione degli incidenti di sicurezza e il successivo ripristino, conformemente alle loro rispettive politiche rilevanti.

6. **Obiettivi minimi di disponibilità**

- 6.1. Gli Stati membri garantiscono 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 la disponibilità dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza, con l'obiettivo di un tasso di disponibilità tecnica almeno del 98 % su base annua, esclusa la manutenzione programmata.
- 6.2. La Commissione garantisce 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 la disponibilità della banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti, con l'obiettivo di un tasso di disponibilità tecnica superiore al 99 % su base annua, esclusa la manutenzione programmata.
- 6.3. Nella misura del possibile le operazioni di manutenzione sono programmate al di fuori dei giorni lavorativi o durante i giorni lavorativi tra le ore 20:00 e le ore 7:00 CET.
- 6.4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le attività di manutenzione come segue:
- con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore;
 - con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità compreso tra 4 e 12 ore;
 - con un anticipo di 30 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità superiore a 12 ore.
- 6.5. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito periodi di manutenzione regolari, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'ora e il giorno/i giorni in cui sono programmati tali periodi fissi regolari. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 6.4, in caso di indisponibilità dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza durante tale periodo fisso regolare, gli Stati membri non sono tenuti a comunicare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.
- 6.6. In caso di guasto tecnico imprevisto dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri e, se noto, indicano il previsto periodo di ripristino.
- 6.7. In caso di guasto tecnico imprevisto della banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri di tale indisponibilità e, se noto, del previsto periodo di ripristino.
- 6.8. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità dei dati, compresi i dati personali, trattati nell'ambito dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza. Sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire la perdita di dati e garantire la tempestiva ripresa dell'accesso ai dati in caso di incidente. Tali misure possono comprendere, se del caso, una politica di backup e ripristino, test periodici dei processi di integrità e ripristino del backup e meccanismi di ridondanza nell'archiviazione dei dati.

7. Banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti ⁽⁴⁾

- 7.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, il sistema informatico decentrato consente la comunicazione elettronica tra le autorità competenti, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento, di diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un organo o un'agenzia dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento, uno Stato membro può anche decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali. Il sistema informatico decentrato inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844, consente la comunicazione elettronica diretta tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti nel contesto dei regolamenti (CE) n. 1896/2006 e (CE) n. 861/2007. Pertanto, tenendo conto degli obblighi degli Stati membri di notificare e aggiornare l'elenco delle loro autorità competenti quali stabilite nelle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente regolamento, e conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844, è essenziale istituire una banca dati accreditata di informazioni riguardanti tali autorità ai fini del sistema informatico decentrato.
- 7.2. La banca dati accreditata delle autorità competenti contiene le seguenti informazioni in un formato strutturato:
- a) ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006, in particolare del suo articolo 29, paragrafo 1, nonché su quelle soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844;
 - b) ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 861/2007, in particolare del suo articolo 25, paragrafo 1, nonché su quelle soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844;
 - c) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità notificate ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafo 2, della stessa, nonché su quelle soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844;
 - d) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità notificate ai sensi della direttiva 2014/41/UE, in particolare del suo articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché su quelle soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844;
 - e) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità notificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805, in particolare del suo articolo 24, paragrafi 1 e 2, nonché su quelle soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844;
 - f) ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844, informazioni sulle autorità competenti soggette a notifiche supplementari ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2844 ai fini dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784;
 - g) Le autorità di cui alle lettere da c) a e) comprendono:
 - i) i membri nazionali di Eurojust, anche per quanto riguarda i casi in cui, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, conformemente al diritto nazionale, possono emettere o eseguire una richiesta di assistenza giuridica reciproca o di riconoscimento reciproco, o disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE;

⁽⁴⁾ Per ragioni storiche il sistema è denominato «Banca dati degli organi giurisdizionali competenti». A fini di maggior chiarezza, tuttavia, la banca dati accreditata include anche informazioni su altri tipi di autorità, come gli uffici delle procure, gli ufficiali giudiziari e i ministeri della giustizia.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

- ii) per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, i procuratori europei delegati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶);
 - iii) i procuratori europei delegati e i procuratori europei, se notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio quali autorità d'emissione o di esecuzione competenti (o entrambi);
 - h) le informazioni necessarie per consentire la comunicazione con l'ufficio centrale dell'EPPO attraverso il sistema informatico decentrato, se del caso;
 - i) se del caso, le informazioni necessarie per determinare le aree geografiche della competenza delle autorità, o altri criteri pertinenti necessari per stabilirne la competenza;
 - j) le informazioni necessarie per il corretto instradamento tecnico dei messaggi all'interno del sistema informatico decentrato.
- 7.3. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione, del funzionamento e del supporto della banca dati accreditata.
- 7.4. La banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti consente agli Stati membri di aggiornare le informazioni ivi contenute e alle autorità che partecipano al sistema informatico decentrato di accedere programmaticamente alle informazioni e di recuperarle.
- 7.5. L'accesso alla banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti è possibile attraverso un protocollo comune di comunicazione, indipendentemente dal fatto che le autorità collegate al sistema informatico decentrato utilizzino un sistema back-end o un'istanza del software di implementazione di riferimento.
- 7.6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle loro autorità di cui al punto 7.2, contenute nella banca dati accreditata, siano complete, esatte e tenute aggiornate.

(⁶) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283, 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

ALLEGATO II

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione del regolamento (CE) n. 1896/2006**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione del regolamento (CE) n. 1896/2006, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini del regolamento (CE) n. 1896/2006 attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali (ad esempio in caso di inoltro a un altro organo giurisdizionale o autorità competente).

Esse sono le seguenti:

Richiesta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

- Presentazione della domanda - Il ricorrente invia il modulo A all'organo giurisdizionale.
- Richiesta dell'organo giurisdizionale al ricorrente di completare e/o correggere il modulo di domanda – L'organo giurisdizionale invia il modulo B al ricorrente.
- Proposta al ricorrente di modificare la domanda di ingiunzione di pagamento europea – L'organo giurisdizionale invia il modulo C al ricorrente.
- L'organo giurisdizionale respinge la domanda – L'organo giurisdizionale invia il modulo D al ricorrente.
- Il ricorrente ritira la domanda – Il ricorrente comunica all'organo giurisdizionale che la domanda è ritirata.
- Pagamenti – Le parti e l'organo giurisdizionale comunicano in merito al pagamento delle spese di giudizio.
- Inoltro all'organo giurisdizionale competente – L'organo giurisdizionale inoltra la domanda all'organo giurisdizionale competente.

Trattamento del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

- Proroga di un termine – Il ricorrente e/o il convenuto chiedono una proroga di un termine fissato all'organo giurisdizionale e questo comunica una decisione sulla richiesta.
- L'organo giurisdizionale emette e notifica l'ingiunzione di pagamento europea al convenuto – L'organo giurisdizionale emette e notifica l'ingiunzione di pagamento europea (modulo E) al convenuto.
- Il convenuto si oppone all'ingiunzione di pagamento europea – Il convenuto presenta opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (modulo F) dinanzi all'organo giurisdizionale.

Emissione dell'ingiunzione di pagamento europea

- L'organo giurisdizionale invia al ricorrente la dichiarazione attestante che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva – L'organo giurisdizionale invia al ricorrente la dichiarazione di esecutività (modulo G).
- Impugnazione – Il ricorrente o il convenuto possono procedere all'impugnazione se ciò è possibile ai sensi del diritto nazionale.
- Riesame – Il convenuto chiede il riesame in casi eccezionali.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di XML *Schema Definitions* (XSD). Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche sono fornite per i modelli prestabiliti, i messaggi predefiniti o i messaggi a testo libero utilizzati negli scambi a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo versione per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard o vocabolari pertinenti, applicati da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotazioni e documentazione

Annotazioni - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che forniscono informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, e spesso ne definiscono la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò rende facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò è ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Gli elementi di un modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modelli stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione dei modelli di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006, in formato XML.

3.3. Messaggi predefiniti

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni degli scambi istituiti dal regolamento, ma per i quali non è stato disposto alcun modello specifico dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello di questo schema dipende dal tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. Messaggi a testo libero

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
- Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

ALLEGATO III

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione del regolamento (CE) n. 861/2007**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione del regolamento (CE) n. 861/2007, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo di cui al regolamento (CE) n. 861/2007

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini del regolamento (CE) n. 861/2007 attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali (ad esempio in caso di trasmissione a un altro organo giurisdizionale o autorità competente).

Esse sono le seguenti:

Richiesta di procedimento europeo per le controversie di modesta entità

- Presentazione di una domanda - L'attore compila e presenta un modulo di domanda (modulo A) all'organo giurisdizionale.
- La domanda non rientra nel campo di applicazione del regolamento - L'organo giurisdizionale ne informa l'attore.
- L'attore ritira la domanda - L'attore comunica all'organo giurisdizionale che la domanda è ritirata.
- L'attore comunica all'organo giurisdizionale che non ritira la domanda - L'attore comunica all'organo giurisdizionale che non intende ritirare la domanda.
- Richiesta dell'organo giurisdizionale di completare e/o rettificare il modulo di domanda - L'organo giurisdizionale chiede all'attore (modulo B) di completare e/o rettificare il modulo di domanda.
- L'organo giurisdizionale respinge la domanda - L'organo giurisdizionale può anche respingere la domanda.
- Pagamenti - Le parti e l'organo giurisdizionale comunicano in merito al pagamento delle spese di giudizio.
- Inoltro all'organo giurisdizionale competente - L'organo giurisdizionale inoltra la domanda all'organo giurisdizionale competente.

Trattamento del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

- L'organo giurisdizionale notifica il modulo di domanda al convenuto - L'organo giurisdizionale notifica il modulo di domanda e il modulo C al convenuto.
- Il convenuto presenta una replica alla domanda - Il convenuto presenta una replica alla domanda (modulo C).
- Il convenuto presenta una domanda riconvenzionale - Il convenuto presenta una domanda riconvenzionale (modulo A).
- L'organo giurisdizionale chiede una traduzione di un documento - L'organo giurisdizionale chiede una traduzione di un documento all'attore o al convenuto.

- Udienza - L'attore e/o il convenuto chiedono un'udienza, che potrebbe essere decisa dall'organo giurisdizionale, o quest'ultimo decide di tenere un'udienza d'ufficio.
- Proroga di un termine – L'attore e/o il convenuto chiedono una proroga di un termine fissato dall'organo giurisdizionale e quest'ultimo adotta una decisione sulla richiesta.
- Sentenza dell'organo giurisdizionale - Sentenza dell'organo giurisdizionale per l'attore e il convenuto.

Fase posteriore alla sentenza

- Impugnazione - L'attore o il convenuto possono impugnare la sentenza se ciò è possibile ai sensi del diritto nazionale.
- Riesame della sentenza — Il convenuto può chiedere il riesame in casi eccezionali e l'organo giurisdizionale decide in merito a tale richiesta.
- Richiesta di certificato - L'attore o il convenuto chiedono il certificato (modulo D) all'organo giurisdizionale.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di *XML Schema Definitions* (XSDs). Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche di cui sotto sono fornite per i modelli prestabiliti, i messaggi predefiniti o i messaggi a testo libero utilizzati negli scambi a norma del regolamento (CE) n. 861/2007.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo *versione* per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard o vocabolari pertinenti, richiesti da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotazioni e documentazione

Annotazioni - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che forniscono informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, e spesso ne definiscono la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò rende facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò è ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Gli elementi di un modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modello stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione dei modelli di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, in formato XML.

3.3. Messaggi predefiniti

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni degli scambi istituiti dal regolamento, ma per i quali non è stato disposto alcun modello specifico dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- L'elemento di primo livello di questo schema è nominato conformemente al tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. Messaggi a testo libero

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
- Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

ALLEGATO IV

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione della decisione quadro 2002/584/GAI**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione della decisione quadro 2002/584/GAI, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini della decisione quadro 2002/584/GAI attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali (ad esempio in caso di trasmissione o ricevimento tramite un'autorità centrale, se del caso).

Per garantire il rispetto degli articoli 9 e 10 della decisione quadro 2002/584/GAI, i flussi di lavoro a sostegno dei modelli di processo operativo descritti di seguito tengono conto della possibilità di trasmettere un MAE al di fuori del sistema informatico decentrato, anche attraverso il sistema d'informazione Schengen (SIS). Il processo di comunicazione effettivo attraverso tali canali non rientra tuttavia nell'ambito di applicazione di questo standard procedurale digitale.

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono le seguenti:

Modello per il processo di emissione e trasmissione del MAE

L'autorità giudiziaria emittente emette e invia un MAE all'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente dello Stato membro in cui si trova (si ritiene che si trovi) la persona ricercata.

Modello per il processo di ricevimento ed esecuzione del MAE

Una volta ricevuto il MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione valuta la richiesta e decide se consegnare la persona ricercata allo Stato emittente o se rifiutare di farlo.

Modello per il processo di consegna della persona ricercata

Quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di consegnare la persona ricercata, ne informa le autorità dello Stato emittente. Il processo operativo riguarda anche la consegna condizionale e rinviate, come pure, se del caso, il transito attraverso il territorio di un altro Stato membro.

Modello per il processo di rifiuto di consegna della persona ricercata

Quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rifiutare la consegna della persona ricercata, ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Modello per il processo di ritiro del MAE

Se l'autorità giudiziaria emittente decide di ritirare il MAE, ne informa l'autorità giudiziaria dell'esecuzione qualora la persona ricercata sia stata privata della libertà personale. Il ritiro può aver luogo dopo l'emissione e la trasmissione del MAE fino all'esecuzione della consegna.

Modello per il processo relativo ad azioni penali per altri reati

Se un'autorità giudiziaria emittente intende esercitare l'azione penale nei confronti di una persona ricercata per altri reati (cfr. articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI), e a condizione che non vi sia una situazione di presunto assenso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità giudiziaria emittente presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Modello per il processo di consegna a un terzo Stato membro

Un terzo Stato membro può chiedere la consegna di una persona precedentemente consegnata da uno Stato membro a un altro. In tali casi deve dare il proprio assenso l'ultimo Stato membro di esecuzione del MAE.

Modello per il processo di estradizione verso un paese terzo

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, una persona consegnata sulla base di un MAE non può essere estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso dell'autorità dello Stato membro che ha provveduto alla consegna.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di *XML Schema Definitions* (XSD) per la digitalizzazione della decisione quadro 2002/584/GAI. Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche sono fornite per il modello prestabilito allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI, per qualsiasi messaggio predefinito o per i messaggi a testo libero utilizzati negli scambi a norma della decisione quadro 2002/584/GAI.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo versione per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard o vocabolari pertinenti, richiesti da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- componenti aggregati;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotations e documentazione

Annotations - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che forniscono informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, e spesso ne definiscono la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò rende facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò è ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Gli elementi di un modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modelli stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione dei modelli di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, in formato XML.

3.3. Messaggi predefiniti

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni degli scambi istituiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, ma per i quali non è stato disposto alcun modello specifico dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- L'elemento di primo livello di questo schema è nominato conformemente al tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. Messaggi a testo libero

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
 - Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
 - I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.
-

ALLEGATO V

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione della direttiva 2014/41/UE**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione della direttiva 2014/41/UE, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo di cui alla direttiva 2014/41/UE

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini della direttiva 2014/41/UE attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali (ad esempio in caso di trasmissione o ricevimento tramite un'autorità centrale, se del caso).

Esse sono le seguenti:

2.1. Ordine europeo d'indagine (OEI)**Modello per il processo di emissione e trasmissione dell'OEI**

- Emissione e trasmissione di un OEI (allegato A) - L'autorità di emissione emette l'OEI e lo trasmette all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Comunicazione di informazioni aggiuntive - L'autorità di emissione fornisce informazioni aggiuntive all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Modifica dell'OEI (allegato A) - L'autorità di emissione sostituisce l'OEI originale con un OEI modificato e lo trasmette all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Emissione e trasmissione di un OEI supplementare (allegato A) - L'autorità di emissione emette un OEI che integra un OEI precedente e lo trasmette all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio di un messaggio di notifica - L'autorità di emissione invia una notifica sui mezzi di impugnazione contro l'emissione di un OEI all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Ritiro dell'OEI - L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione in merito al ritiro completo dell'OEI (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Richiesta di aggiornamento dello stato - L'autorità di emissione richiede un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento del riconoscimento e dell'esecuzione di un OEI all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di esecuzione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un OEI.

Modello per il processo di ricezione ed esecuzione dell'OEI

- Ricezione dell'OEI e invio della conferma della ricezione (allegato B) - L'autorità di esecuzione riceve l'OEI emesso dall'autorità di emissione e invia una conferma della ricezione (se del caso tramite l'autorità centrale designata). In caso di inoltro di un OEI, tale obbligo si applica sia all'autorità che lo ha ricevuto inizialmente, compresa l'autorità centrale designata, sia all'autorità alla quale l'OEI è stato inoltrato.
- Inoltro di un OEI e comunicazione dell'inoltro all'autorità di emissione (allegato B) - Se l'autorità che riceve l'OEI non è quella competente o è competente solo in parte, oppure se l'OEI viene ricevuto dall'autorità centrale designata (se del caso), l'OEI viene inoltrato all'autorità di esecuzione competente nello Stato di esecuzione, e l'autorità che inoltra l'OEI ne informa l'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Restituzione di un OEI - Se l'OEI è stato emesso da un'autorità di emissione che non risponde alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE, l'autorità di esecuzione le restituisce l'OEI (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio di un messaggio di notifica - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in merito a una determinata situazione ai sensi delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/41/UE: considerando 22, articolo 10, paragrafi 4 e 5, articolo 12, paragrafi 5 e 6, articolo 14, paragrafo 5, articolo 15, articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) e c), articolo 16, paragrafo 3, lettera b), articolo 19, paragrafo 2, articolo 32, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 5 (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Richiesta di informazioni aggiuntive - L'autorità di esecuzione richiede informazioni aggiuntive all'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Informazioni in merito allo stato di avanzamento di un OEI - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in merito allo stato di avanzamento del riconoscimento e dell'esecuzione di un OEI (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio dei risultati dell'esecuzione di un OEI - L'autorità di esecuzione invia i risultati dell'esecuzione (totale o parziale) di un OEI all'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Rifiuto di un OEI - L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione in merito al rifiuto dell'OEI (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Fine del processo in caso di ritiro dell'OEI da parte dell'autorità di emissione.
- Invio all'autorità di emissione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di emissione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un OEI.

Modello per il processo di emissione e trasmissione di una richiesta di transito

- Emissione e trasmissione di una richiesta di transito - L'autorità che richiede il transito (un'autorità dello Stato di emissione competente a emettere una richiesta di transito) emette una richiesta di transito e la trasmette all'autorità che concede il transito (un'autorità dello Stato membro di transito competente a concedere il transito).
- Comunicazione di informazioni aggiuntive - L'autorità che richiede il transito fornisce informazioni aggiuntive all'autorità che concede il transito.
- Ritiro di una richiesta di transito - L'autorità che richiede il transito informa l'autorità che concede il transito in merito al ritiro completo della richiesta di transito.
- Invio all'autorità che concede il transito, e ricevimento dalla stessa, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto della richiesta di transito.

Modello per il processo di ricezione di una richiesta di transito e di risposta a tale richiesta

- Ricezione di una richiesta di transito - L'autorità che concede il transito riceve una richiesta di transito dall'autorità che richiede il transito.
- Inoltro di una richiesta di transito - Se l'autorità che riceve la richiesta di transito non è quella competente, inoltra la richiesta all'autorità che concede il transito competente.
- Richiesta di informazioni aggiuntive - L'autorità che concede il transito richiede informazioni aggiuntive all'autorità che richiede il transito.
- Invio di una risposta alla richiesta di transito - L'autorità che concede il transito invia la risposta alla richiesta di transito all'autorità che richiede il transito (informandola della sua decisione di concessione o meno).
- Fine del processo in caso di ritiro della richiesta di transito da parte dell'autorità che richiede il transito.
- Invio all'autorità che richiede il transito, e ricevimento dalla stessa, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto della richiesta di transito.

2.2. Notifica di intercettazione di telecomunicazioni (NIT)***Modello per il processo di emissione e trasmissione della NIT***

- Emissione e trasmissione di una NIT (allegato C) - L'autorità competente dello Stato membro di intercettazione emette una notifica relativa all'intercettazione di telecomunicazioni e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro notificato.
- Comunicazione di informazioni aggiuntive - L'autorità competente dello Stato membro di intercettazione fornisce informazioni aggiuntive all'autorità competente dello Stato membro notificato.
- Modifica della NIT (allegato C) - L'autorità competente dello Stato membro di intercettazione sostituisce la NIT originale con una NIT modificata e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro notificato.
- Ritiro della NIT - L'autorità competente dello Stato membro di intercettazione informa l'autorità competente dello Stato membro notificato in merito al ritiro completo della NIT.
- Invio all'autorità competente dello Stato membro notificato, e ricevimento dalla stessa, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto della NIT.

Modello per il processo la ricezione di una NIT e di risposta a tale notifica

- Ricezione di una NIT - L'autorità competente dello Stato membro notificato riceve una NIT dall'autorità competente dello Stato membro di intercettazione.
- Inoltro di una NIT - Se l'autorità che riceve la NIT non è quella competente, inoltra la notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato.
- Richiesta di informazioni aggiuntive - L'autorità competente dello Stato membro notificato richiede informazioni aggiuntive all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione.
- Invio di un messaggio di notifica - L'autorità competente dello Stato membro notificato invia una notifica all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione informandola della decisione presa, secondo la quale l'intercettazione non può essere effettuata o si pone fine alla medesima, e comunicando che, se necessario, gli eventuali risultati dell'intercettazione già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul proprio territorio non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate.

- Fine del processo in caso di ritiro della NIT da parte dell'autorità competente dello Stato membro di intercettazione -
- Invio all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione, e ricevimento dalla stessa, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto della NIT.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di XML *Schema Definitions* (XSD) per la digitalizzazione della direttiva 2014/41/UE. Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche sono fornite per il modello prestabilito, il messaggio predefinito o il messaggio a testo libero utilizzati negli scambi a norma della direttiva 2014/41/UE.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo versione per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard o vocabolari pertinenti, richiesti da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- componenti aggregati;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotazioni e documentazione

Annotazioni - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che dovrebbero fornire informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, spesso definendone la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò dovrebbe rendere facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò può essere ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Molti elementi di un modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modello stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione dei modelli di cui alla direttiva 2014/41/UE, in formato XML.

3.3. Messaggi predefiniti

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni degli scambi istituiti dalla direttiva 2014/41/UE, ma per i quali non è stato disposto alcun modello specifico dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- L'elemento di primo livello di questo schema è nominato conformemente al tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. Messaggi a testo libero

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
- Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

ALLEGATO VI

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione del regolamento (UE) 2018/1805**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione del regolamento (UE) 2018/1805, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo di cui al regolamento (UE) 2018/1805

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini del regolamento (UE) 2018/1805 attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali (ad esempio in caso di trasmissione o ricevimento tramite un'autorità centrale, se del caso).

Esse sono le seguenti:

2.1. Provvedimento di congelamento (PCG)**Modello per il processo di emissione e trasmissione di un certificato/provvedimento di congelamento**

- Emissione e trasmissione di un provvedimento di congelamento - L'autorità di emissione emette un provvedimento di congelamento e invia il corrispondente certificato di congelamento (compresa una copia (autenticata) o un originale digitale del PCG, se richiesto dallo Stato di esecuzione) alla o alle autorità di esecuzione interessate (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Comunicazione di informazioni aggiuntive - L'autorità di emissione fornisce informazioni aggiuntive all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Ritiro del provvedimento di congelamento - Qualora il provvedimento di congelamento non possa più essere riconosciuto ed eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione lo ritira (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Risposta alla richiesta di limitazione del periodo di congelamento - L'autorità di emissione risponde alla richiesta di limitazione del periodo di congelamento.
- Invio all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di esecuzione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un provvedimento di congelamento.

Modello per il processo di ricevimento del certificato/provvedimento di congelamento e di decisione in merito

- Ricevimento di un provvedimento di congelamento - L'autorità di esecuzione riceve il provvedimento di congelamento (direttamente oppure tramite un'autorità centrale dello Stato di esecuzione) e deve valutare la richiesta al fine di decidere se riconoscerlo ed eseguirlo.
- Inoltro di un provvedimento di congelamento - Nel caso in cui il provvedimento di congelamento sia stato trasmesso a un'autorità centrale dello Stato di esecuzione, tale autorità centrale lo inoltra all'autorità di esecuzione corretta e ne informa l'autorità di emissione.

- Richiesta di informazioni aggiuntive - L'autorità di esecuzione richiede informazioni aggiuntive all'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Proroga dei termini - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione di non poter rispettare i termini (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Notifica relativa alla decisione di riconoscimento ed esecuzione - L'autorità di esecuzione riconosce (in tutto o in parte) un provvedimento di congelamento trasmesso. Adotta le misure necessarie alla sua esecuzione e informa l'autorità di emissione della propria decisione (se del caso tramite l'autorità centrale designata). L'esecuzione può essere rinviata per uno dei motivi previsti dal regolamento.
- Informazioni sul rinvio - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione del rinvio del provvedimento di congelamento (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Informazioni sui mezzi di impugnazione - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei mezzi di impugnazione invocati (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Invio della relazione di esecuzione - Una volta eseguito il provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione invia la relazione di esecuzione all'autorità di emissione (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Richiesta di limitazione del periodo di congelamento - In qualsiasi momento dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione può inviare all'autorità di emissione una richiesta di limitazione del periodo di congelamento.
- Notifica relativa all'impossibilità di esecuzione - L'autorità di esecuzione notifica all'autorità di emissione l'impossibilità di dare esecuzione al certificato/provvedimento di congelamento (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Notifica relativa alla decisione di non riconoscimento e di non esecuzione - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione della propria decisione di non riconoscere e di non dare esecuzione al provvedimento di congelamento (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Fine del processo in caso di ritiro del provvedimento di congelamento da parte dell'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio all'autorità di emissione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di emissione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un provvedimento di congelamento.

2.2. Provvedimento di confisca (PCF)

Emissione e trasmissione di un certificato/provvedimento di confisca -

- Emissione e trasmissione di un provvedimento di confisca - L'autorità di emissione emette un provvedimento di confisca e invia il corrispondente certificato di confisca (compresa una copia o un originale digitale del PCF, se richiesto dallo Stato di esecuzione) alla o alle autorità di esecuzione interessate (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Comunicazione di informazioni aggiuntive - L'autorità di emissione fornisce informazioni aggiuntive all'autorità di esecuzione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Ritiro del provvedimento di confisca - Qualora il provvedimento di confisca non possa più essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione lo ritira (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di esecuzione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un provvedimento di confisca.

Ricevimento del certificato/provvedimento di confisca e decisione in merito

- Ricevimento di un certificato/provvedimento di confisca - Al ricevimento del provvedimento di confisca (direttamente oppure tramite un'autorità centrale dello Stato di esecuzione), l'autorità di esecuzione valuta la richiesta in vista del suo riconoscimento e della sua esecuzione.
- Inoltro di un provvedimento di confisca - Nel caso in cui il provvedimento di confisca sia stato trasmesso a un'autorità centrale dello Stato di esecuzione, tale autorità centrale lo inoltra all'autorità di esecuzione corretta e informa dell'inoltro l'autorità di emissione.
- Richiesta di informazioni aggiuntive - L'autorità di esecuzione richiede informazioni aggiuntive all'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Proroga dei termini - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei motivi dell'impossibilità di rispettare i termini, ed entrambe concordano una tempistica appropriata (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Notifica relativa alla decisione di riconoscimento ed esecuzione - L'autorità di esecuzione riconosce un provvedimento di confisca trasmesso, adotta le misure necessarie alla sua esecuzione e informa l'autorità di emissione della propria decisione (direttamente oppure tramite un'autorità centrale). L'esecuzione può essere rinviata per uno dei motivi previsti dal regolamento.
- Informazioni sul rinvio - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione del rinvio del provvedimento di confisca (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Informazioni sui mezzi di impugnazione - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei mezzi di impugnazione invocati (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Invio dei risultati dell'esecuzione - Una volta eseguito il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione invia i risultati dell'esecuzione all'autorità di emissione (direttamente oppure tramite un'autorità centrale).
- Informazioni sull'impossibilità di esecuzione del provvedimento di confisca - L'autorità di esecuzione notifica all'autorità di emissione l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di confisca (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Notifica relativa alla decisione di non riconoscimento e/o di non esecuzione - L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione della propria decisione di non riconoscere e di non dare esecuzione al provvedimento di confisca.
- Fine del processo in caso di ritiro del provvedimento di confisca da parte dell'autorità di emissione (se del caso tramite l'autorità centrale designata).
- Invio all'autorità di emissione o, se del caso, all'autorità centrale designata, e ricevimento dall'autorità di emissione o, se del caso, dall'autorità centrale designata, di qualsiasi altra comunicazione necessaria nel contesto di un provvedimento di confisca.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di XML Schema Definitions (XSD) per la digitalizzazione del regolamento (UE) 2018/1805. Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche sono fornite per i modelli prestabiliti, per qualsiasi messaggio predefinito o messaggio a testo libero utilizzati negli scambi a norma del regolamento (UE) 2018/1805.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo versione per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard e vocabolari pertinenti, richiesti da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- componenti aggregati;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotazioni e documentazione

Annotazioni - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che forniscono informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, e spesso ne definiscono la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò rende facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò può essere ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Gli elementi del modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modelli stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione dei modelli di cui al regolamento (UE) 2018/1805, in formato XML.

3.3. **Messaggi predefiniti**

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni di scambi istituiti dal regolamento (UE) 2018/1805, ma per i quali non è stata disposta alcuna forma specifica dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- L'elemento di primo livello di questo schema è nominato conformemente al tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. **Messaggi a testo libero**

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) da prevedere per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
- Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

ALLEGATO VII

Standard procedurale digitale per la digitalizzazione della procedura di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844**1. Introduzione e oggetto**

L'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) definisce lo «standard procedurale digitale» come le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso i punti di accesso e-CODEX. Il modello di processo operativo è sviluppato, manutenuto e aggiornato applicando il *Business Process Model and Notation* (BPMN) o altri standard settoriali per la modellizzazione dei processi operativi.

I modelli preesistenti di dati consentono gli scambi di dati interoperabili attraverso e-CODEX.

Pertanto, ai fini della digitalizzazione della procedura di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844, il presente allegato stabilisce le specifiche tecniche per:

- a) i modelli di processo operativo,
- b) i modelli preesistenti di dati (schemi di dati).

2. Specifiche tecniche per i modelli di processo operativo a titolo della procedura di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844

Le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo sono considerate specifiche minime e definiscono gli aspetti fondamentali necessari per consentire la comunicazione elettronica ai fini dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844, attraverso il sistema informatico decentrato. Comprendono sia i casi di comunicazione transfrontaliera sia, qualora gli Stati membri scelgano di utilizzare il sistema informatico decentrato a tal fine, quelli tra soggetti nazionali.

Esse sono le seguenti:

Notificazione o comunicazione mediante il punto di accesso elettronico europeo

L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti al destinatario mediante il punto di accesso elettronico europeo – L'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti al destinatario, che conferma la ricezione o rifiuta la notificazione o comunicazione in base alla lingua utilizzata.

3. Specifiche tecniche per i modelli preesistenti di dati (schemi di dati)

I paragrafi che seguono illustrano le disposizioni relative alle specifiche tecniche che servono da base per lo sviluppo di *XML Schema Definitions* (XSD). Tali specifiche definiscono i componenti fondamentali e qualsiasi altra informazione per fornire una descrizione completa per la produzione di tali schemi.

La descrizione deve essere generica in modo tale da poter adattare o estendere gli XSD prodotti senza richiedere modifiche significative di tali specifiche.

Le specifiche di cui sotto sono fornite per i modelli prestabiliti, i messaggi predefiniti o i messaggi a testo libero utilizzati negli scambi a norma della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844.

3.1. Considerazioni generali

Le disposizioni esposte qui di seguito si applicano a tutti gli schemi previsti.

Versioni

Deve essere incluso un attributo versione per facilitare la gestione delle versioni degli schemi. Questo consente di aggiornare gli schemi nelle future iterazioni in linea con i requisiti operativi, indicando se la nuova versione è retrocompatibile al momento dell'introduzione di nuove caratteristiche o miglioramenti.

Dichiarazione degli schemi e metadati

Se del caso, lo schema si avvale di standard o vocabolari pertinenti, richiesti da e-CODEX per consentire l'interoperabilità e necessari per la corretta convalida degli elementi e dei tipi definiti in tale schema. Ciò può comprendere:

- il vocabolario di base dell'UE della giustizia elettronica;
- tipi di dati non qualificati;
- un elenco di codici per i codici linguistici dell'Unione europea.

Inoltre, se del caso, gli schemi possono incorporare le pertinenti norme ETSI per utilizzare le loro definizioni.

Annotazioni e documentazione

Annotazioni - Di norma ciascun elemento dello schema è accompagnato da annotazioni che forniscono informazioni leggibili dall'uomo sull'elemento, e spesso ne definiscono la finalità o l'utilizzo in modo chiaro e conciso.

Utilizzo e adattabilità

Struttura modulare - Ogni sezione è progettata con funzionalità specifiche e può essere riutilizzata o adattata in modo indipendente. Ciò rende facile personalizzare lo schema per i diversi casi d'uso.

Estensibilità - Lo schema è progettato per consentire l'inclusione di nuovi elementi o attributi qualora in futuro siano necessarie informazioni supplementari. Ciò è ottenuto utilizzando elementi e sequenze facoltativi che possono essere estesi senza interrompere il funzionamento delle applicazioni esistenti.

Struttura adattabile - Lo schema è progettato allo scopo di consentire l'aggiunta o la modifica di elementi o tipi di dati, a seconda delle necessità. La struttura del modello può integrare eventuali modifiche dei requisiti senza una riprogettazione approfondita.

Elementi facoltativi - Gli elementi di un modello possono essere contrassegnati come facoltativi, il che significa che possono essere inclusi o omessi in funzione di circostanze specifiche.

Lo schema è progettato per consentire la raccolta di dati strutturati per richieste specifiche.

Modifiche

La progettazione dello schema è improntata a flessibilità, modularità e facilità di adattamento. L'uso di tipi complessi e di elementi facoltativi garantisce la possibilità di gestire scenari diversi conservando la facilità di intervento in caso di modifica o estensione.

3.2. Modelli stabiliti da atti giuridici

Le specifiche tecniche per gli schemi di dati definiscono un quadro strutturato per la rappresentazione del modulo L di cui al regolamento (UE) 2020/1784, in formato XML.

3.3. Messaggi predefiniti

I messaggi predefiniti sono rappresentazioni degli scambi istituiti dal regolamento, ma per i quali non è stato disposto alcun modello specifico dall'atto giuridico. Le loro tipologie e il loro numero sono determinati nell'ambito dell'analisi operativa e tecnica.

I loro schemi sono concepiti in modo da stabilire una struttura di definizioni XML *Schema Definitions* (XSD) che garantisca la coerenza, la struttura e la conformità alle esigenze operative.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- L'elemento di primo livello di questo schema è nominato conformemente al tipo specifico di messaggio definito.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

3.4. **Messaggi a testo libero**

I messaggi a testo libero sono rappresentazioni di scambi che accettano contenuti non strutturati o parzialmente strutturati, offrendo flessibilità nel rispetto dei requisiti normativi e commerciali. Lo schema è progettato in modo da stabilire la struttura di definizioni *XML Schema Definitions* (XSD) per questi messaggi, garantendo la coerenza e la corretta formattazione.

La descrizione dei componenti fondamentali di tali schemi è la seguente:

- Il nome della sezione di primo livello nello schema dipende dal tipo specifico di messaggio a testo libero definito.
- Lo schema definisce la struttura necessaria per il messaggio a testo libero, e offre nel contempo un ordinamento adeguato degli elementi richiesti.
- I campi necessari per lo specifico tipo di messaggio a testo libero sono aggiunti e definiti all'interno della struttura, garantendo un'adeguata rappresentazione dei dati.

ALLEGATO VIII

Calendario di attuazione

Il calendario di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2844 è definito come segue:

- a) la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, al più tardi quattro mesi prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, stabilita dall'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento, una versione del software di implementazione di riferimento interamente sviluppata, testata e sufficientemente stabile da poter essere distribuita in un ambiente live dove gli utenti finali possono avervi accesso, compresa la documentazione di accompagnamento;
- b) per quanto riguarda gli atti giuridici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, al più tardi quattro mesi prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, stabilita dall'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento, una versione della banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti interamente sviluppata, testata e sufficientemente stabile da poter essere distribuita in un ambiente live dove gli utenti finali possono avervi accesso, compresa la documentazione di accompagnamento;
- c) per quanto riguarda gli atti giuridici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, i dati contenuti nella banca dati degli organi giurisdizionali (delle autorità) competenti sono interamente aggiornati dagli Stati membri non appena possibile, e comunque non oltre un mese prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, stabilita dall'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- d) l'installazione del software di implementazione di riferimento da parte delle autorità competenti è conclusa al più tardi un mese prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, stabilita dall'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- e) gli adeguamenti ai sistemi informatici nazionali necessari per garantire la conformità ai requisiti del sistema informatico decentrato sono completati al più tardi un mese prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, stabilita dall'articolo 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento.